

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2009, N. 158

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22  
“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE  
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,  
DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI  
E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”**

---

**Art. 1**


*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 22/2009)*

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e

promuovere tecniche di edilizia sostenibile), le parole: "La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli interessati." sono soppresse.

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

Handwritten signature of Raffaele Bucciarelli in black ink.